

(Ir)rilevanza IRAP dei dividendi da partecipazioni valutate con l'*equity method* per gli intermediari finanziari

di Gian Marco Committeri (*) e Damiano Di Vittorio (**)

Il valore della produzione netta ai fini IRAP dei soggetti finanziari è dato dalla somma algebrica di talune voci del conto economico, ivi incluso il margine di intermediazione, ridotto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/1997, "del 50% dei dividendi". Tale disposizione presenta particolari criticità da un punto di vista applicativo con riferimento ai dividendi relativi a partecipazioni in società valutate con il metodo del patrimonio netto (c.d. *equity method*) e imputati direttamente a riduzione del costo della partecipazione. Alla luce di alcune risposte a interpello dell'Agenzia delle entrate non pubblicate, sembrerebbe che il principio della c.d. presa diretta dalle voci di bilancio che caratterizza la determinazione della base imponibile IRAP venga, di fatto, disconosciuto con riferimento ai proventi in parola, generando numerose incertezze tra gli operatori del settore.

1. Premessa

La base imponibile dell'IRAP è costituita, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. n. 446/1997, dal "**valore della produzione netta**" realizzato nel territorio di ciascuna Regione, che è determinato secondo regole differenziate per i vari tipi di attività e soggetti passivi (1). Invero, accanto alla disciplina generale di determinazione della base imponibile IRAP prevista per le imprese industriali e commerciali (2), regole speciali sono previste per gli enti finanziari e assicurativi in ragione delle loro caratteristiche e dell'attività dagli stessi esercitata (3).

Con particolare riferimento all'attività svolta dagli **intermediari finanziari** (4), l'art. 6, del D.Lgs. n. 446/1997, individua specificamente i componenti positivi e negativi che compongono il valore della produzione netta. Per tali soggetti, infatti, trovano applicazione **schemi di bilancio differenti** rispetto a quelli di cui agli artt. 2424 ss., c.c., in base ai quali il "valore aggiunto" viene determinato secondo criteri *ad hoc*: posto che l'attività ordinaria di banche e intermediari finanziari attiene alla intermediazione, appunto, nella gestione del credito e, più in generale, di attività finanziarie, detto valore è misurato dal "**margine di intermediazione**",

(*) Alonzo Committeri & Partners - *Equity Partner*.

(**) Alonzo Committeri & Partners - *Associate*. Istituto per il Governo Societario (IGS) - Componente del Comitato Scientifico.

(1) Cfr. artt. 5-10-*bis*, D.Lgs. n. 446/1997.

(2) Cfr. art. 5, D.Lgs. n. 446/1997.

(3) Cfr. artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/1997, con riferimento, rispettivamente, a intermediari finanziari e imprese assicurative. Per una breve ricostruzione dell'evoluzione della nozione fiscale di "intermediari finanziari" e delle relative problematiche di

carattere applicativo, si rimanda ad Assonime, circolare n. 16 del 2° luglio 2019, pag. 10 ss., redatta in occasione dell'emanazione del D.Lgs. n. 142 del 29 novembre 2018 (c.d. Decreto ATAD), con cui è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento tributario - con il nuovo art. 162-*bis* del T.U.I.R. - una nozione generale di "intermediari finanziari", "*holding finanziarie*" e "*holding industriali*".

(4) Come definiti dall'art. 162-*bis* del T.U.I.R.